

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 Costituzione e Sede

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata: "Associazione Sportiva Tennis S. Giorgio" con sede in Genova, Via Privata Gualco.

Art. 2 Scopi e finalità

a) L'Associazione sportiva:

- *Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;*
Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva;
- *Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;*
- *Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'US Acli e delle Associazioni sportive e Federazioni riconosciute da CONI, con le quali opera, e a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale;*
- *Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.*

b) *L'Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;*

c) *Accoglie e trasmette alla Presidenza Provinciale le iscrizioni e le adesioni all'US Acli;*

d) *Usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale;*

e) *Avendone i requisiti richiesti, può accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l'impianistica sportiva.*

Art. 3 Soci dell'associazione

a) *Possono essere soci dell'associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità; tutti i soci hanno diritto di voto, e non sono ammessi soci temporanei;*

b) *Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio di Presidenza su modulo a ciò predisposto;*

c) *La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio di Presidenza ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;*

d) *I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;*

e) *Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:*

- *Abbiano cittadinanza italiana; o di uno Stato della UE*
- *Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;*
- *Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;*
- *Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.*

f) *Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;*

g) *I soci sono tenuti:*

- *Al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;*
- *All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;*

h) *I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:*



- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
 - Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione sportiva;
- i) Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli *Organi di Giustizia dell'US Acli*;
- j) *I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente statuto.*

Art. 4 Gli organi dell'associazione

- a) *Gli organi dell'associazione sportiva sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, nonché il Collegio dei revisori dei conti qualora l'assemblea abbia deciso di procedere all'istituzione del Collegio medesimo.*
- b) *Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.*

Art. 5 L'Assemblea

- a) L'assemblea della Associazione Sportiva:
- *È l'organo sovrano della Associazione Sportiva;*
 - *È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;*
 - *Non sono ammesse deleghe;*
 - *È convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita;*
 - *Essa si intende regolarmente costituita in sede ordinaria, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in sede ordinaria, essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;*
 - *Fatto salvo quanto specificato agli artt. 12 e 13 in materia di modifiche statutarie e di scioglimento, negli altri casi l'assemblea riunita in sede straordinaria si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 70% degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; in tali fattispecie, essa delibera con il voto favorevole del 70% dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;*
 - *la convocazione deve:*
 - *Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;*
 - *Essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli organi zonali;*
 - *Indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;*
 - *Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza;*
 - *Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;*
 - *Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.*
- b) *Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all'ODG:*
- *Elezione del Presidente;*
 - *Determinazione della composizione della Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante degli atleti ed un rappresentante dei tecnici per cui occorre promuovere apposite riunioni fra gli stessi per far designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Consiglio Direttivo;*
 - *Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione;*
- c) *In caso di convocazione del Congresso Provinciale US Acli o della Conferenza Organizzativa e Programmatica Provinciale, elegge i delegati secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento;*
- d) *Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.*

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva;
- b) Essa sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
- c) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo deliberato dall'Assemblea in sede di nomina, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;
- e) Nel caso l'assemblea le abbia delegato l'elezione del Consiglio Direttivo, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all'attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti dell'Assemblea dei soci;
- f) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 7 Il Presidente

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni;
- c) Stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- d) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Art. 8 Il Collegio dei Revisori dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri.
- b) I Revisori dei Conti sono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e durano in carica per lo stesso periodo;
- c) I Revisori dei Conti non decadono con la decadenza del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il presidente che convoca e presiede le riunioni;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del bilancio consuntivo all'Assemblea;
- f) I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 9 Processi verbali

- a) Di tutte le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 10 Patrimonio

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;
- b) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale.

Art. 11 Ricorsi

- a) Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Collegio Regionale dei Probiviri US Acli ed in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri US Acli;
- b) Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del "regolamento di disciplina" dell'US Acli.

Art. 12 Modifiche Statutarie

- a) Lo Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea dei Soci;
- b) Le variazioni allo statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché questi rappresentino il 70% + 1 del corpo sociale;

- c) Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.


Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

- a) L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presenti 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con parere favorevole della metà più uno degli aventi diritto, oppure per deliberazione degli organi superiori;
- b) *In caso di scioglimento dell'Associazione* o di mancata riaffiliazione od adesione, i beni patrimoniali dati in uso all'Associazione dall'US Acli ai vari livelli ritornano in possesso dell'US Acli, *i beni di proprietà dell'Associazione sportiva saranno devoluti* alla Presidenza Provinciale US Acli o *a strutture similari in base a quanto deliberato dall'assemblea in sede di scioglimento*, e comunque per fini di utilità sociale.

Art. 14 Rinvio delle norme

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alla Statuto Nazionale US Acli ed al suo regolamento di applicazione al quale l'Associazione s'impegna a conformarsi.

Il Segretario



Il Presidente

